



REGIONE LAZIO - PROVINCIA DI LATINA

PARCO REGIONALE RIVIERA DI ULISSE

Sede: Via E. Filiberto, 2 - 04024 Gaeta (LT)



**DELIBERAZIONE
DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N.23

del 09/05/2006

Oggetto: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e dei dati giudiziari ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

L'anno duemilasei, il giorno ~~NOVE~~ del mese di **MAGGIO**, alle ore 12.00, nella sede del Parco Regionale Riviera di Ulisse è presente il Commissario straordinario dell'Ente nella persona del dott. Claudio Di Giovannantonio.

PARTECIPA CON FUNZIONI DI SEGRETARIO IL DIRETTORE : DR. ROBERTO MARI

Oggetto: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e dei dati giudiziari ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Vista la L.R. 06 ottobre 1997, n. 29 "norme in materia di aree naturali protette regionali" e s.m.i.;

Vista in particolare la L.R. 06 febbraio 2003, n. 2, che istituisce l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale Riviera di Ulisse" affidando allo stesso l'amministrazione e la gestione delle attività e del territorio del Parco regionale urbano di Monte Orlando, istituito con L.R. 22 ottobre 1986 n. 47, del Parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri, istituito con L.R. 13 febbraio 1987 n.15 e del Monumento Naturale Promontorio Villa di Tiberio e Costa Torre Capovento - Punta Cetarola di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 novembre 2002 n.503;

Vista la Deliberazione n. 1 del 7 maggio 2004 del Consiglio Direttivo del Parco Regionale Riviera di Ulisse che a seguito della costituzione ha dichiarato, ai sensi dell'art. 39 comma 4 della L.R. 29/97, la soppressione dei consorzi delle aree protette precedentemente esistenti;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio T0356 del 16 agosto 2005 di nomina del Commissario Straordinario dott. Claudio Di Giovannantonio;

Visto il decreto n. T0525 del 21.12.2004 del Presidente della Regione Lazio che nomina il dottor Roberto Mari quale Direttore del Parco Riviera di Ulisse;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;

c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Ente, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Ente deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 21 settembre 2005;

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, nel sito Internet del Parco e mediante affissione di apposito avviso pubblico.

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dell'Ente e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;

DELIBERA

Di approvare l'unito regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO

Roberto Mari




IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Claudio Di Giovannantonio



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Commissario Straordinario
Claudio Di Giovannantonio



Il Segretario
Roberto Mari




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia a questo Albo delle Pubblicazioni, come prescritto dall'art. 124, comma 1, Decreto Legislativo n. 267/2000 a decorrere dal 10/05/2006 e per 15 giorni consecutivi.

Data: 10/05/2006

Il Responsabile del Settore
avv. Fabio Refini



Per copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Settore
avv. Fabio Refini

Gaeta, _____